

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO DI DOMANDA PER LA
RIDUZIONE DEL TASSO MEDIO DI TARIFFA AI SENSI DELL'ART. 24 DELLE MODALITA'
DI APPLICAZIONE DELLE TARIFFE DEI PREMI (D.M. 12.12.2000) DOPO IL PRIMO
BIENNIO DI ATTIVITA'**

GENERALITA'

L'art. 24 delle Modalità per l'applicazione delle Tariffe emanate con D.M. 12.12.2000 prevede che le aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, possano presentare istanza di riduzione del tasso medio di tariffa fornendo tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni definiti a tal fine dall'INAIL in un apposito modulo di domanda (MOD. OT24).

La riduzione del tasso medio, pari al 10% per le aziende fino a 500 lavoratori-anno e al 5% oltre 500 lavoratori anno, riguarda gli interventi attuati nell'anno solare precedente quello di presentazione della domanda, ha effetto per l'anno in corso alla data di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.

Per l'anno 2006 l'INAIL ha rivisitato, per fini di ulteriore semplificazione, il modulo unico che ha sostituito i 4 moduli in vigore fino al 2004.

La domanda di riduzione deve essere presentata per tutte le posizioni assicurative territoriali (PAT) afferenti alla specifica unità produttiva per la quale si propone istanza e deve pervenire alla Sede INAIL nel cui territorio è ubicata l'azienda richiedente entro il 31 gennaio dell'anno per il quale la riduzione è richiesta.

Nel caso di aziende con più Unità produttive ricadenti in diversi ambiti territoriali, le relative domande devono essere presentate o spedite a ciascuna Sede INAIL competente, tenendo conto della ubicazione delle Unità produttive facenti parte dell'azienda richiedente.

Nel caso di aziende con più Unità produttive gestite in forma accentrata (anche in via di fatto) deve essere formulata un'unica domanda. La domanda deve essere presentata o spedita alla Sede INAIL accentrante.

§ 1 - STRUTTURA DEL MODULO

Il modulo di domanda è composto da:

- o una **scheda informativa generale**, nella quale il richiedente deve produrre le informazioni necessarie ad una corretta individuazione da parte dell'INAIL (denominazione e ragione sociale, posizione assicurativa territoriale e Sede territoriale di competenza);
- o la **domanda di riduzione**, nella quale devono essere indicate le esatte generalità e la qualifica in ambito aziendale del richiedente;
- o la **dichiarazione del richiedente**, finalizzata ad autocertificare la ricorrenza dei presupposti applicativi previsti dall'articolo 24 delle Modalità per l'applicazione delle Tariffe dei premi (regolarità contributiva ed assicurativa; osservanza delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro; attuazione di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene dei luoghi di lavoro).

§ 2 – COMPILAZIONE DEL MODULO

Il modulo di domanda deve essere compilato dal Datore di lavoro per l'Unità produttiva facente parte dell'azienda. Per Unità produttiva si intende lo stabilimento o la struttura definiti all'art. 2, lettera "i", del D. Lgs. 626/1994.

In particolare:

§ 2.1 SCHEDA INFORMATIVA GENERALE

Devono essere indicati:

- o l'anno per il quale si chiede la riduzione;
- o la denominazione o la ragione sociale dell'azienda richiedente, specificando eventuali acronimi;
- o il Codice Ditta assegnato dall'INAIL;
- o il Codice della Sede INAIL competente;
- o il Numero (o i Numeri) di PAT relativi all'Unità produttiva (od alle Unità produttive).

§ 2.2 DOMANDA DI RIDUZIONE

Devono essere indicati:

- o nome, cognome, data e luogo di nascita del richiedente;
- o qualifica rivestita dal richiedente in ambito aziendale (titolare, rappresentante legale ecc)

§ 2.3 DICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE, resa sotto forma di autocertificazione, riguarda:

- 1 la regolarità contributiva ed assicurativa in generale intesa e non solo con riferimento all'INAIL;
- 2 il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro;
- 3 l'effettuazione degli interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro richiesti dall'INAIL ed attuati nell'anno solare precedente.

Il richiedente, ammonito sulle conseguenze penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dovrà sottoscrivere il modulo con firma per esteso e leggibile e prendere visione della nota a tutela dei dati personali.

§ 2.4 AZIENDE CON PIÙ UNITÀ PRODUTTIVE

Nel caso di azienda con più Unità produttive, deve essere compilato un modulo di domanda per ciascuna di esse. È comunque possibile compilare un modulo unico per le Unità produttive ricadenti nell'ambito territoriale della medesima Sede INAIL, sempreché sussistano, per tutte le Unità, le condizioni sopra descritte e siano stati attuati i medesimi interventi di miglioramento di cui al successivo § 4.

In tali casi, nella **scheda informativa generale** del modulo di domanda dovranno essere riportati i dati e le informazioni relativi ad una delle Unità produttive. I dati e le informazioni relativi alle altre dovranno essere riportati in specifici fogli aggiunti, debitamente sottoscritti dal richiedente. Nei fogli aggiunti, il ciclo produttivo dovrà essere indicato soltanto se

differenti nelle diverse Unità produttive. Nell'apposito spazio del modulo di domanda dovrà essere riportato il numero dei fogli allegati. Nel caso di aziende con più Unità produttive e con posizione assicurativa territoriale gestita in forma accentrata, i requisiti previsti per l'accoglimento dell'istanza di cui al successivo § 3 dovranno sussistere per tutte le Unità produttive.

§ 3 - PRESUPPOSTI APPLICATIVI

In riferimento ai presupposti applicativi, si forniscono le precisazioni che seguono.

§ 3.1 REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA ED ASSICURATIVA

La regolarità *contributiva* ed *assicurativa* deve ricorrere per tutte le PAT intestate al medesimo Datore di lavoro e va riferita alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce la domanda.

Nel caso di pagamenti rateali (in tutte le ipotesi previste dalla normativa vigente), la regolarità *contributiva* sussiste qualora siano rispettate le relative scadenze.

Per quanto concerne, invece, la regolarità *assicurativa*, rilevano la mancata o tardiva denuncia delle variazioni riguardanti il rischio assicurato (estensione e natura del rischio stesso, ecc.), ma non la mancata o tardiva denuncia delle variazioni riguardanti l'individuazione del titolare dell'azienda, il domicilio e la residenza dello stesso, nonché la sede dell'azienda.

In ogni caso, non rilevano le irregolarità risultanti o derivanti da provvedimenti non definitivi a norma di legge o comunque sospesi in sede di contenzioso amministrativo o giudiziario. In tali casi, tuttavia, qualora l'irregolarità sia definitivamente accertata nelle sedi competenti, si procederà all'annullamento della riduzione eventualmente concessa.

La dichiarazione concerne anche la regolarità contributiva ed assicurativa ai fini INPS.

§ 3.2 OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI PREVENZIONE INFORTUNI E DI IGIENE DEL LAVORO

Il requisito s'intende realizzato qualora siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro. La regolarità va riferita alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce la domanda. Rilevano anche le irregolarità degli anni ulteriormente precedenti, qualora non sanate alla data di presentazione della domanda di riduzione.

Non rilevano le irregolarità risultanti da accertamenti non definitivi a norma di legge o comunque sospesi in sede di contenzioso amministrativo o giudiziario, salvo l'annullamento della riduzione concessa qualora l'irregolarità sia definitivamente accertata nelle sedi competenti.

§ 3.3 INTERVENTI MIGLIORATIVI IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO

La specifica condizione riguardante l'attuazione di interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro s'intende realizzata qualora all'interno dell'Unità produttiva (o delle Unità produttive) cui si riferisce la domanda sia stato effettuato

almeno un intervento tra quelli indicati nella sezione **A - INTERVENTI PARTICOLARMENTE RILEVANTI** del modulo, o in alternativa almeno 3 tra quelli indicati nelle sezioni da B a H, di cui almeno uno appartenente alla sezione **E - FORMAZIONE**.

Nel caso in cui l'azienda abbia effettuato interventi migliorativi diversi da quelli indicati nel modulo di domanda, potrà compilare uno o più campi "Altro" posti nella sezione I del modulo, fermo restando, anche in questo caso, l'obbligo di un requisito afferente alla sezione E. In tal caso il riconoscimento della riduzione del tasso medio di tariffa sarà valutato in relazione agli obblighi stabiliti dalla normativa vigente.

§ 4 – INTERVENTI MIGLIORATIVI

Si forniscono nel seguito alcuni chiarimenti e definizioni per una migliore lettura della presente istanza di riduzione del tasso di tariffa ed utili a evitare incertezze interpretative.

§ 4.1 INTERVENTI PARTICOLARMENTE RILEVANTI - Sezione A

Lett. a)

L'intervento in questione prevede l'adozione da parte delle imprese di comportamenti coerenti con i canoni propri della Responsabilità Sociale delle Imprese (Corporate Social Responsibility) secondo i principi dettati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel Progetto CSR – SC (www.welfare.gov.it/csr).

Nell'ambito di tale progetto il Ministero ha individuato uno strumento volontario definito SOCIAL STATEMENT che intende guidare le imprese nell'attività di rendicontazione in tema di CSR e che contiene, a tal fine, un Set di Indicatori finalizzato a consentire una valutazione dei comportamenti di Responsabilità Sociale.

Su esplicita indicazione del citato Dicastero, l'Istituto ha individuato nel Social Statement, e, quindi, nella compilazione del relativo Set di Indicatori, i criteri di riferimento per la valutazione dell'intervento di cui alla Sez. A, lett. a), del Modulo unico di domanda.

Il modulo è disponibile in formato pdf. sul sito del Ministero (www.welfare.gov.it/csr) nella sezione "documenti ufficiali".

Per i fini di compilazione codesta azienda potrà contare sul supporto specialistico e gratuito di apposite équipes istituite presso la Direzione Regionale nonchè sul supporto delle Camere di Commercio. Infatti molte di queste ultime hanno già aperto lo Sportello CSR-SC (elenco reperibile sul sito internet www.unioncamere.it).

Lett. c)

L'intervento in questione deve essere certificato da organismi specificatamente accreditati presso il SINCERT o da altro analogo organismo aderente al MLA (Multilateral Agreement)).

§ 4.2 Sezione B - PREVENZIONE E PROTEZIONE

Al punto 2 l'anno a cui si fa riferimento è quello immediatamente precedente la presentazione della domanda.

Al punto 3 per *procedura* si intende un insieme sistematico di istruzioni operative su come eseguire una determinata operazione, emessa dal datore di lavoro e nota ai lavoratori.

Al punto 6 per *lay-out aziendale* si intende la disposizione ottimale di apparecchiature, strumenti, impianti e postazioni di lavoro.

§ 4.3 Sezione C - ATTREZZATURE, MACCHINE E IMPIANTI

Al punto 15 per incidente si intende un insieme di eventi e/o fattori concatenati o meno, che interrompono il regolare procedere delle attività pianificate e che hanno la potenzialità di provocare danni alle persone e o alle cose. Per *mancato infortunio* si intende un incidente che solo per una coincidenza fortuita non ha causato danni alle persone.

§ 4.4 Sezione D - SORVEGLIANZA SANITARIA

Al punto 18 le *informazioni anamnestiche* sono la raccolta di informazioni, dati storici e notizie che il medico acquisisce, interrogando il paziente o i familiari, per la formulazione della diagnosi.

§ 4.5 Sezione G – CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Al punto 28 per *selezione qualificata* si intende che l'impresa titolare del cantiere applica specifiche procedure volte ad accertare che i professionisti ed i tecnici con cui collabora possiedano una specifica competenza in tema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (ad es. mediante acquisizione e verifica dei curricula) e le imprese utilizzino attrezzature e macchine idonee (ad es. marcate CE).

§ 5 - DEFINIZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di riduzione verrà accolta qualora risulti accertata la ricorrenza dei presupposti indicati nel precedente § 3.

La ricorrenza dei succitati presupposti s'intende comprovata dalle relative dichiarazioni contenute nel modulo di domanda. È fatta salva la facoltà dell'INAIL di procedere, in sede d'istruttoria o successivamente, alla verifica di quanto dichiarato dal richiedente.

L'accoglimento o il rigetto della domanda riguarderà tutte le PAT relative all'Unità produttiva indicata nella domanda. Nel caso di domanda relativa a più Unità produttive, l'accoglimento o il rigetto potrà riguardare anche singole Unità produttive, escluso il caso di PAT gestite in forma accentrata (anche di fatto), nel quale l'accoglimento o la riduzione non potrà che riguardare tutte le Unità produttive interessate.

Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda, debitamente motivato, sarà comunicato al Datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 120 giorni dalla data di ricezione della domanda.

Si segnala, infine, che qualora la mancanza dei presupposti applicativi sia accertata successivamente alla definizione della domanda si procederà all'annullamento della riduzione concessa e alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti, nonché all'applicazione delle vigenti sanzioni.